



Linee guida per la concessione dei congedi per motivi di studio e ricerca ex art. 17 D.P.R. 382/80 (anno sabbatico), art. 10 Legge 311/58 e art. 8 Legge 349/58

[D.R. n. 1356/2014 del 5 dicembre 2014 - Emanazione](#)

Premessa

L'ordinamento generale consente ai professori e ricercatori a tempo indeterminato di fruire di periodi di congedo per dedicarsi ad esclusiva attività di studio e di ricerca scientifica; in particolare l'ordinamento prevede:

Articolo 17

D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 (Alternanza)

L'alternanza (anno sabbatico) può essere richiesta da professori ordinari ed associati confermati (nonché professori assunti ai sensi della Legge 240/2010) che intendano dedicarsi ad esclusiva attività di studio e ricerca scientifica presso qualificate istituzioni nazionali, estere ed internazionali. A tal fine il collocamento in congedo può essere consentito per un anno accademico (o periodo inferiore). Il congedo può essere esteso eccezionalmente, previa richiesta adeguatamente motivata e documentata, all'anno accademico successivo (o periodo inferiore). Complessivamente è possibile usufruire di periodi di alternanza per non più di due anni accademici in un decennio.

I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto alla indennità di missione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 230/2005 nel periodo dell'anno sabbatico concesso il professore è abilitato, senza restrizione alcuna, alla presentazione di richieste ed all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.

Articolo 10

Legge 18 marzo 1958 n.311

Il congedo può essere richiesto dai professori di I e II fascia per eccezionali e giustificate ragioni di studio e ricerca scientifica che richiedano una permanenza all'estero, da svolgersi presso qualificati istituti di ricerca. Il congedo può essere autorizzato per un anno solare (o periodo inferiore) e non può essere rinnovato nell'anno successivo.

Durante il periodo di congedo il docente conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico, senza diritto all'indennità di missione.

Articolo 8

Legge 18 marzo 1958 n.349

Il congedo può essere richiesto da ricercatori per giustificate ragioni di studio e ricerca scientifica. Ha la durata di un anno solare (o periodo inferiore), prorogabile fino a due anni, e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio.

Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti, qualora non usufruiscano per l'attività di ricerca di assegni in misura corrispondente o maggiore al trattamento medesimo; conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio.

Durante il periodo di congedo i ricercatori conservano la loro qualità di personale di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico, salvo le eccezioni di cui sopra, senza diritto all'indennità di missione.

Il legislatore negli ultimi anni è intervenuto a più riprese sulla normativa in parola in un quadro di interventi volto alla razionalizzazione e al contenimento delle spese per il personale introducendo limiti alla concessione dell'istituto, da ultimo con l'art.4 comma 78, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 così come modificato dal decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 che testualmente recita: *“Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono all'università”*. Peraltro, nel corso degli anni specifici indirizzi erano già stati assunti dal Senato accademico volti ad un contenimento dell'utilizzo degli istituti in parola. Le esigenze di contenimento della spesa in materia di personale e le sempre più stringenti limitazioni poste alle politiche di assunzione di personale, unitamente all'esigenza per l'Ateneo di dotarsi di una disciplina organica interna volta a razionalizzare il ricorso e l'utilizzo degli istituti in questione, portano all'adozione delle seguenti *Linee guida*.

1. Termine e modalità di presentazione delle domande

1. La richiesta di autorizzazione per usufruire degli istituti di cui all'art. 8 della Legge 18 marzo 1958, n. 349 (*congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca scientifica - ricercatori universitari*); all'art. 10 della Legge 18 marzo 1958, n. 311 (*congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica, all'estero, con assegni - professori I e II fascia*); all'art. 17 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 (*Alternanza- anno sabbatico- professori ordinari e associati confermati e professori assunti ai sensi della legge 240/2010*) deve essere presentata entro la data del 31 marzo antecedente all'anno accademico nel quale andrà a cadere il periodo di congedo, onde consentire al Dipartimento di afferenza del docente interessato di tenerne conto nell'ambito della programmazione didattica per l'anno accademico successivo. Il Senato accademico, in casi eccezionali e nel caso in cui la richiesta non interferisca con la programmazione didattica, può autorizzare richieste in deroga al termine del 31 marzo.
2. La domanda, da presentare utilizzando il [modulo](#) così come formulato in relazione alle tipologie di congedo, pubblicato sul sito dell'Università, deve essere indirizzata al Rettore e, contestualmente, per conoscenza, al Direttore del dipartimento di afferenza e deve contenere:
 - a) l'indicazione della data di inizio e del periodo di durata del congedo;
 - b) la motivazione della richiesta con analitico programma di studio e di ricerca che l'interessato intende svolgere;
 - c) l'indicazione degli istituti o enti di ricerca presso il quale si svolgeranno le attività;
 - d) la dichiarazione di essere stato o meno autorizzato in precedenza a periodi di congedo per motivi di studio e ricerca scientifica, anche di diversa tipologia, con l'indicazione del relativo periodo;
 - e) la dichiarazione se, nel periodo di congedo, l'interessato percepirà, per l'attività da svolgere, altri assegni, con la specifica natura e ammontare;
3. Sulla richiesta, così come formulata secondo quanto sopra indicato, previo accertamento della relativa regolarità formale a cura del competente ufficio dell'amministrazione centrale, nonché dei presupposti di cui al successivo punto 5 delle presenti Linee guida, viene acquisito, a cura del medesimo ufficio, il parere del Dipartimento di afferenza del docente. Per il personale che opera in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale viene acquisito anche il preventivo nullaosta del Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana per assicurare la compatibilità del congedo con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale

4. il Rettore autorizza con proprio decreto il collocamento in congedo e/o alternanza, previa acquisizione del parere favorevole del dipartimento di afferenza del docente, e, nei casi di personale medico in convenzione, previo nulla osta del Direttore generale dell'Azienda. Qualora il Rettore ravvisi, in sede di adozione del provvedimento finale, elementi che possono non essere in linea con le esigenze di funzionamento dell'Università e di contenimento dei costi del personale, in veste della questione il Senato accademico. L'eventuale autorizzazione per un periodo inferiore all'anno accademico e/o anno solare esaurisce comunque l'anno.

2. Criteri di valutazione della richiesta

1. Il consiglio di dipartimento di afferenza del docente, tenuto conto dell'eccezionalità dell'istituto in questione, in sede di valutazione della richiesta ed ai fini del rilascio del relativo parere, sentito il consiglio di corso di studio interessato, dovrà attenersi ai seguenti criteri:
 - a) valutare la rilevanza scientifica e la qualità del programma presentato
 - b) verificare che lo sviluppo del programma di studio e di ricerca avvenga in ambiente altamente qualificato,
 - c) valutare il ritorno in termini di produttività scientifica del dipartimento e/o di miglioramento dell'offerta didattica;
 - d) verificare l'assenza di oneri aggiuntivi per la didattica sostitutiva e, pertanto, deve essere verificata e individuata l'adeguata sostituzione didattica del docente;
 - e) verificare la compatibilità con le esigenze organizzative e di funzionamento del dipartimento, avendo riguardo alle esigenze disciplinari e al corretto funzionamento delle commissioni e degli organi del dipartimento;
 - f) osservanza del criterio di rotazione fra i singoli docenti.
2. La delibera con la quale il consiglio di dipartimento esprime parere favorevole alla richiesta di congedo o di alternanza deve essere adeguatamente motivata in ordine ai punti sopra indicati; per i professori universitari dovrà essere indicato anche l'inizio reale del corso tenuto dal docente anche ai fini di cui al successivo punto 3; adeguata motivazione dovrà essere parimenti resa in caso di parere negativo. Copia della delibera è inviata al competente ufficio dell'amministrazione centrale per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

3. Astensione dalle attività didattiche

1. Durante il periodo di alternanza e/o di collocamento in congedo per attività di studio e ricerca scientifica, il docente è esonerato dalle attività didattiche. L'esonero dalle attività didattiche coincide con l'inizio reale del corso secondo quanto previsto dall'art. 20 del regolamento didattico di Ateneo (*l'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo; le attività didattiche hanno inizio il 1° ottobre salvo diversa determinazione da parte dei consigli di dipartimento*)
2. Sono consentite soltanto le attività didattiche che comportino un impegno occasionale, quali, a titolo esemplificativo, il ricevimento degli studenti, le attività seminariali sulle ricerche oggetto del periodo di congedo, la partecipazione alle commissioni di laurea in qualità di relatore per tesi seguite prima dell'inizio del periodo di alternanza e/o di congedo.

4. Relazione sull'attività svolta

1. Entro due mesi dal termine del periodo di congedo e/o di alternanza, i professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione scientifica sull'attività svolta, debitamente documentata, da inviare al Direttore del Dipartimento di afferenza e, per conoscenza al Rettore.
2. Il Direttore del Dipartimento la sottopone ad approvazione del Consiglio di dipartimento che nel dare atto dell'avvenuta presentazione valuta la congruità dei risultati raggiunti rispetto al programma presentato, anche ai fini della valutazione delle attività per la progressione triennale.

5. Limiti e incompatibilità

1. Ai sensi dell'art.4 comma 78, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 così come modificato dal decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, le autorizzazioni di cui all'art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'art. 10 della Legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'art. 8 della Legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.
2. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio di cui alla norma sopra richiamata, si fa riferimento al servizio reso di ruolo in qualità di docente (professore e ricercatore) presso l'Università di Pisa o presso altri atenei.
3. Le autorizzazioni di cui sopra non possono comunque essere concesse nell'ultimo anno accademico o, se richieste per un biennio, ove previsto, negli ultimi due anni accademici anteriori alla prevista cessazione per limiti di età.
4. Fermo restando quanto sopra il congedo per attività di studio e ricerca, così come l'alternanza è incompatibile con la carica di Rettore e Prorettori, componente del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico.

Il congedo e/o l'alternanza è inoltre incompatibile con le seguenti cariche direttive, qualora il congedo stesso superi il periodo di tre mesi:

- Direttore di dipartimento;
- Direttore di centro interdipartimentale;
- Direttore di centro di ateneo;
- Presidente di scuola interdipartimentale;
- Presidente sistema bibliotecario di ateneo (SBA);
- Coordinatore scientifico di polo bibliotecario;
- Presidente sistema museale di ateneo (SMA);
- Coordinatore scientifico di polo museale;
- Presidente sistema informatico di ateneo (SID);
- Coordinatore scientifico di polo informatico;
- Presidente di corso di studio;
- Coordinatore di dottorato di ricerca;
- Direttore e/o Coordinatore scuola di specializzazione.

In tutti i casi di incompatibilità il docente interessato è tenuto a rinunciare formalmente alla carica rivestita.

6. Decorrenza delle linee guida

1. Le presenti Linee guida si applicano a partire dall'anno accademico 2014/2015, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate con effetti su tale anno e le richieste di collocamento in congedo e/o alternanza già presentate alla data della loro adozione per le quali, comunque, trovano applicazione i criteri di valutazione di cui alle presenti linee guida.